

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte Presidente
dott. Anna De Cristofaro Consigliere
dott. Andrea Lama Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. xxxx/2018 promossa da:

**SOCIETA' CORRENTISTA,
FIDEIUSSORI**

APPELLANTI

contro
BANCA

APPELLATO

In punto a: appello avverso la sentenza n. 458 del 2018 del Tribunale di Modena, pubblicata il 13 marzo 2018.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La **SOCIETA' CORRENTISTA** quale debitore principale e i **FIDEIUSSORI** convenivano in giudizio la **BANCA**, chiedendo l'accertamento della nullità parziale del conto corrente con apertura di credito n. xxxxxx, del conto corrente anticipi n. xxxxxx e di un mutuo chirografario, nonché la condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente riscossi e al risarcimento del danno cagionato dalla conseguente indisponibilità monetaria.
2. Gli attori deducevano l'applicazione da parte della banca di interessi usurari e di commissioni di massimo scoperto, la mancata pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di modifiche unilaterali del contratto.
3. La **BANCA**, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione processuale dei fideiussori a promuovere l'azione di nullità dei contratti bancari e la prescrizione dell'eventuale diritto alla ripetizione dell'indebito nonché l'inammissibilità delle domande, contestandone nel merito la fondatezza.
4. Il Tribunale rigettava le domande, condannando gli attori in solido fra loro al pagamento delle spese processuali.
5. Secondo il Tribunale, i fideiussori non erano legittimati a proporre l'azione di ripetizione dell'indebito, essendo pacifico che non avevano sostenuto esborsi nei confronti della **BANCA**.
6. Relativamente a tutti i rapporti controversi, l'omessa produzione dei contratti di conto corrente, degli estratti conto completi e del piano di ammortamento del mutuo ricadeva sulla parte attrice, che

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

non poteva adempiere il proprio onere probatorio, mediante l'ordine di esibizione di tali documenti ex art. 210 c.p.c. a carico della banca, essendo tale richiesta istruttoria inammissibile, laddove l'interessato potesse «di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa».

7. Nel caso in esame, la correntista non aveva mai negato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto bancari nel corso del rapporto e il piano di ammortamento del mutuo, e di averne dunque la disponibilità: quindi avrebbe dovuto introdurre tali documenti in giudizio affinché la sua richiesta di c.t.u. non avesse natura meramente esplorativa.

Inoltre, il cliente (o chiunque gli succedesse nell'amministrazione dei suoi beni) aveva il diritto di ottenere dalla banca a proprie spese «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni» (art. 119co4 T.U.B.), quindi la richiesta inviata dalla **SOCIETA' CORRENTISTA** alla **BANCA** non poteva avere ad oggetto né i contratti e i loro allegati né gli estratti conto, risalenti di oltre dieci anni.

8. Secondo il primo giudice, l'esame dei profili d'invalidità e di responsabilità dedotti in merito all'apertura di credito in conto corrente e al conto anticipi era impedito dall'omesso deposito del testo dei contratti, di cui non era indicata neppure la data di conclusione.

Infatti, il cliente, agente in ripetizione di pagamenti indebiti, doveva allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto di credito ossia l'esecuzione della prestazione e il difetto del titolo del pagamento: era suo perciò l'onere di produrre in giudizio il testo dei contratti.

9. La società attrice era incorsa in un difetto di allegazione assertiva e probatoria, non avendo precisato né se i rapporti di conto corrente fossero estinti o in corso di esecuzione né la data di conclusione dell'apertura di credito n. xxxxxx e del conto corrente anticipi n. xxxxxx e non avendo prodotto le copie né dei conti correnti né dell'apertura di credito e del conto anticipi.

10. Nel caso in esame, l'asserita applicazione di interessi usurari, dei giorni valuta, gli effetti dell'eventuale applicazione della clausola di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto avrebbero potuto essere accertati solo esaminando i contratti di conto corrente e gli estratti di conto correnti completi.

In caso di eventuale dichiarazione di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari, sarebbe stato impossibile stabilire se e in quale misura la società avesse corrisposto importi non dovuti a titolo di interessi passivi o per commissioni di massimo scoperto.

L'assenza dei contratti e degli estratti conto per un periodo del tutto imprecisato (non essendo nota né la data esatta di sottoscrizione dei contratti né la data della presunta estinzione del conto corrente n. 1183142) non consentiva di esaminare l'andamento del rapporto, che non poteva essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto in atti o sulla base della perizia di parte attrice, essendo precluso l'accertamento della rispondenza dei conteggi ivi svolti alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse fra le parti.

Era dunque irrilevante la c.t.u. contabile richiesta dalla parte attrice, essendo insufficiente per il suo espletamento la produzione (da parte della convenuta) dell'apertura di credito in conto corrente e del conto anticipi.

11. In merito al mutuo chirografario l'attrice denunciava, con un completo rinvio alla perizia di parte, l'usurarietà originaria e sopravvenuta degli interessi e l'effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

Peraltro, al momento della conclusione del contratto il tasso soglia sia per i mutui (6,36%) sia per la categoria dei finanziamenti alle imprese (9,1%) era superiore al saggio degli interessi corrispettivi, al saggio degli interessi moratori e all'indicatore sintetico di costo, quindi doveva escludersi l'usurarietà originaria del contratto. L'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, invece, non comportava la nullità o l'inefficacia della clausola determinativa del saggio di interessi (CC S.U. 19.10.2017 n. 24675), sicché il suo accertamento, oltre a essere impedito dall'assenza del piano di ammortamento, era superfluo. L'indisponibilità del piano di ammortamento precludeva inoltre l'esame del suo effetto anatocistico. In ogni caso, anche volendo ritenere le allegazioni e i conteggi del perito di parte conformi alle clausole contrattuali, la questione sarebbe stata infondata.

12. Egualmente infondata, infine, era la domanda di risarcimento del danno da usura, anche per l'assenza di prova del nesso di causalità e dei danni (genericamente allegati).

13. Proponevano appello la **SOCIETA' CORRENTISTA** e i **FIDEIUSSORI**, rassegnando le seguenti conclusioni: "IN VIA PRINCIPALE: - per tutte le ragioni esposte in narrativa, in riforma dell'impugnata Sentenza, rigettare le domande formulate dalla **BANCA** in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;

- accertare e dichiarare che la **BANCA** ha proceduto sui rapporti di correntezza all'applicazione di interessi anatocistici, ed ultralegali, nonché all'applicazione di commissioni di massimo scoperto;

- conseguentemente condannare la **BANCA** alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, rideterminando il dare e avere tra le parti.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si fa istanza all' Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler ammettere una C.T.U. – Consulenza Tecnica d'Ufficio – contabile e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., già formulata in primo grado c.p.c. avverso la banca appellata degli estratti da inizio rapporti e dei contratti di corrispondenza (art. 1823 c.c.) e apertura di credito (art. 1842 c.c.).

IN OGNI CASO Condannarsi parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza tecnica di parte stragiudiziale, C.T.U. e C.T.P. Con vittoria di spese, compensi determinati ex D.M 55/2014, oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge del presente giudizio nonché del procedimento di mediazione.

14. Si doleva parte appellante della mancata considerazione da parte del primo giudice delle risultanze contenute nelle perizie di parte prodotte in primo grado, da cui si evinceva la prova dell'applicazione indebita delle c.m.s., dei tassi usurari e dell'anatocismo.

Erroneamente, dunque, il primo giudice non aveva ammesso la c.t.u. contabile, anche tenuto conto dell'orientamento della Suprema Corte sul punto, che riteneva legittimo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. allorché fosse incontrovertibile l'esistenza dei rapporti bancari.

Il primo giudice era altresì incorso in omissione di motivazione in ordine alla mancata ammissione della c.t.u. contabile.

15. Si costituiva la banca, rassegnando le seguenti conclusioni.

“ in preliminare: - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata stante il difetto dei presupposti per la relativa concessione ex art. 283 cpc;

- dichiarare l'inammissibilità dell'appello presentato dalla **SOCIETA' CORRENTISTA** e **DAI FIDEIUSSORI** per difetto dei requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 348 bis

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

c.p.c., in quanto privo di una ragionevole probabilità di accoglimento; nel merito, - rigettare l'appello presentato dalla **SOCIETA' CORRENTISTA e DAI FIDEIUSSORI** avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 458/2018, pubblicata in data 13 marzo 2018, attesa l'infondatezza, in fatto e diritto, delle domande avversarie, per i motivi tutti esposti nel presente atto e per quelli già dedotti negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, e così confermare la sentenza impugnata; in ogni caso, - con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli accessori di legge ed al rimborso delle spese generali nella misura del 15%.

In via istruttoria:

- si eccepisce l'inammissibilità della generica richiesta di CTU ex adverso formulata, in assenza di uno specifico motivo di gravame sulla pronuncia di reiezione di tale istanza da parte del Giudice di prime cure; parimenti dicasi quanto all'ordine di esibizione. - In subordine, si contesta l'ammissibilità e rilevanza della CTU ex adverso invocata, rilevando come le stessa risulti meramente esplorativa e volta unicamente a (tentare di) sopperire all'assoluto vuoto assertivo e probatorio che caratterizza la domanda di controparte; identica contestazione vale quanto all'istanza ex art. 210 cpc".

16. Parte appellata in particolare deduceva che parte appellante aveva omissso di impugnare numerose statuizioni del primo giudice, con la conseguenza del loro passaggio in giudicato. 16.1 In primo luogo, non era stato impugnato il capo relativo all'accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo a (omissis) e (omissis) quanto ai rapporti negoziali contestati, in forza della loro qualità di fideiussori.

16.2 In secondo luogo, non era stato impugnato il capo relativo al rigetto dell'istanza ex art. 210 cpc per relativa inammissibilità, stante l'omessa produzione dei testi negoziali e della documentazione contabile completa, di cui parte attrice aveva la disponibilità.

16.3 In terzo luogo, non era stato impugnato il capo della sentenza che faceva incombere su parte appellante l'onere probatorio relativo alle domande versate in giudizio.

16.4 Analogamente non era stato impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto della consulenza tecnica contabile, stante l'omessa produzione dei testi negoziali e degli estratti conto completi.

16.5 Non era poi stata fatta alcuna specifica impugnazione in ordine al rigetto delle domande relative a: capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di commissioni di massimo scoperto, tassi di interessi superiori al tasso legale ed usurario, non corretti giorni di valuta. 16.6 Alcuno specifico motivo di impugnazione era stato svolto in ordine al rigetto delle domande relative al contratto di mutuo chirografario ed alla presunta usurarietà degli interessi applicati ed all'asserito effetto anatocistico del nemmeno prodotto piano di ammortamento alla francese.

16.7 Gli appellanti non avevano impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda attorea tesa ad ipotizzare un risarcimento del danno determinato dalla presunta applicazione di tassi usurari.

16.8 Parte appellata rilevava inoltre come parte appellante avesse omissso la riproduzione in appello dei documenti prodotti in primo grado, comportando tale carenza la preclusione dell'esame di tale documentazione.

17. L'appello è infondato e deve essere rigettato.

18. Deve preliminarmente darsi atto che il difensore di parte appellante, in memoria conclusionale di replica, "preso atto solo in data odierna, dell'avvenuta cessazione attività, nonché della cancellazione dal registro delle imprese, della **SOCIETA' CORRENTISTA** appellante., in data 30.12.2020, come da Visura CCIAA di ", ha chiesto di "dichiarare la previa interruzione e la conseguente estinzione del presente giudizio".

In tale contesto non deve procedersi alla dichiarazione di interruzione del processo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

Nel caso di specie, l'evento interruttivo, trattandosi di cancellazione della società dal registro delle imprese, non ha effetti automatici (come invece la dichiarazione di fallimento).

Esso, quindi poteva produrre effetti soltanto in caso di rispetto delle formalità previste dall'art. 300 primo comma c.p.c. (dichiarazione in udienza ovvero notifica alle altre parti).

Il difensore di parte appellante non ha invece rispettato tali forme.

Infatti, da un lato, non è stata fatta la dichiarazione in udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 16 febbraio 2021 successivamente alla data di verifica dell'evento interruttivo, dall'altro lato, non è stata effettuata la notifica alla controparte, come previsto in via alternativa rispetto alla dichiarazione in udienza da parte dell'art. 300 primo comma c.p.c.. Secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso da questa Corte, "la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale, pertanto, non si verifica, se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall'attività difensiva, con la conseguenza che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità".

Il mancato rispetto delle formalità prescritte dall'art. 300 primo comma c.p.c. preclude la dichiarazione di interruzione del processo.

La dichiarazione dell'evento interruttivo è stata fatta dal difensore nel contesto della memoria conclusionale di replica che, utilizzando la locuzione adoperata dal Supremo collegio, "costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità".

19. Deve, poi, evidenziarsi che l'appello non investe alcuni capi della decisione, che di conseguenza sono passati in giudicato.

19.1 Si tratta del capo relativo all'accertamento del difetto di legittimazione attiva in capo ai **FIDEIUSSORI**, rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, in relazione alla loro qualità di fideiussori, non aventi effettuato alcun esborso concreto.

19.2 Si tratta del capo relativo al rigetto della domanda di accertamento del tasso usurario del mutuo chirografario e dell'effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese. 19.3 Si tratta altresì del capo relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno, determinato dalla presunta applicazione di usura.

19.4 Si tratta infine, della parte della sentenza che ha imposto a carico di parte appellante l'onere della produzione in giudizio della documentazione contrattuale e della documentazione afferente alla completa movimentazione dei conti (estratti conto completi relativi all'intero rapporto).

19.5 Parte appellante si è, infatti, limitata a dolersi della mancata ammissione della c.t.u. contabile, volta all'accertamento dell'anatocismo, degli interessi ultralegali e delle c.m.s. indebite, nonché della mancata emissione dell'ordine di esibizione degli estratti conto completi a carico della banca, fondata sul disposto normativo di cui all'art. 119 TUB.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

20. Deve ribadirsi nella presente sede che parte appellante, nella qualità di attrice in ripetizione di indebito, previo accertamento delle nullità contrattuali, aveva l'onere della produzione in giudizio di tutta la documentazione contrattuale nonché della serie completa degli estratti conto relativa alla movimentazione dei rapporti bancari dedotti in giudizio, in quanto finalizzata alla prova dei fatti costitutivi dell'azione cioè l'illegittimità degli addebiti e l'importo dei medesimi.

Si veda in tal senso sez. 1, Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”

Si veda altresì Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24948 del 23/10/2017: “Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l' onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).

21. Ebbene, parte appellante non ha prodotto in giudizio gli estratti conto di cui si tratta: la parte onerata della produzione ne ha ommesso l'effettuazione.

Come correttamente affermato dal primo giudice, la mancanza in atti degli estratti conto, relativi all'intera durata del rapporto, ne impedisce la ricostruzione e dunque impedisce di ritenere provati i fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebito.

22. Parte appellante ha invocato diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993.

In tal senso Sez. 3 - , Ordinanza n. 24181 del 30/10/2020, secondo cui “Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale”.

Peraltro, deve ritenersi provato che la parte fosse nella piena disponibilità degli estratti conto al momento della introduzione del giudizio.

Infatti, parte appellante aveva prodotto in primo grado, in allegato all'atto di citazione, le perizie di parte che, secondo le allegazioni contenute nell'atto introduttivo, avrebbero accertato, in relazione ai vari trimestri in cui era scandito il rapporto, la misura del superamento del tasso soglia, dell'anatocismo e dell'applicazione indebita della c.m.s..

Tali perizie non sono state riprodotte in appello né esse sono consultabili mediante accesso al fascicolo telematico di primo grado, non essendo esse presenti in tale fascicolo, in quanto la produzione delle medesime fu fatta in cartaceo in allegato all'atto introduttivo (anch'esso cartaceo).

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

Il principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte in ordine all'interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 119 TUB, trova un limite nell'ipotesi in cui il correntista abbia dimostrato la piena disponibilità degli estratti conto ai fini del giudizio, mediante la produzione nell'ambito del medesimo di perizie contabili, evidentemente basate su tali estratti conto.

In tale ipotesi, gli effetti dell'omessa produzione degli estratti conto non possono essere neutralizzati mediante il meccanismo di cui all'art. 119 TUB, anche in considerazione del fatto che non viene nemmeno dedotto uno smarrimento degli estratti conto successivamente alla predisposizione delle perizie redatte sulla base della consultazione dei medesimi.

In altre parole, il limite di operatività dell'art. 119 TUB non può non essere costituito dalla comprovata disponibilità della documentazione afferente al rapporto bancario da parte del correntista (al punto da avergli consentito, nel caso di specie, la predisposizione delle perizie sulla base della stessa).

In tale contesto, rivive il principio di diritto da tempo affermato dalla Suprema Corte, in ordine ai presupposti di ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., esigendo la fondatezza dell'istanza di esibizione la prova dell'impossibilità di acquisire il documento aliunde.

In tal senso si veda sez. L, Sentenza n. 1484 del 24/01/2014, "L'istanza di esibizione, ex art. 210 cod. proc. civ., si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A., di cui all'art. 213 cod. proc. civ., sia per i presupposti, atteso che solo per la prima è richiesta l'indispensabilità dell'acquisizione del documento e l'iniziativa di parte, sia per la natura, pubblica o privata, del destinatario della richiesta, sia, infine, per l'oggetto in quanto, mentre la richiesta di ordine di esibizione è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, la richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. ha per oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. e, dunque, istituzionalmente in possesso di quest'ultima. Ne consegue che, ove la richiesta ex art. 210 cod. proc. civ. sia stata presentata solo in appello, la parte è tenuta a provare di non aver potuto produrre nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile, i documenti oggetto della richiesta di esibizione, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., superare le preclusioni processuali, previste dagli articoli 345 e 437 cod. proc. civ., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice".

In mancanza degli estratti conto completi, della cui produzione in giudizio era onerata la parte appellante, non è dunque possibile procedere alla c.t.u. invocata da parte appellante, volta alla ricostruzione dell'andamento del rapporto, con esclusione degli addebiti asseritamente illegittimi.

23. Ne consegue il rigetto delle residue domande ribadite in appello da parte appellante ("accertare e dichiarare che la **BANCA**. ha proceduto sui rapporti di correttezza all'applicazione di interessi anatocistici, ed ultralegali, nonché all'applicazione di commissioni di massimo scoperto; - conseguentemente condannare la **BANCA** alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite quale corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, rideterminando il dare e avere tra le parti").

24. Alla soccombenza consegue la condanna al rimborso delle spese del grado liquidate come da dispositivo in relazione agli importi medi dello scaglione determinato dal valore della controversia, esclusa la fase istruttoria.

Deve darsi atto che a carico di parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Aponte Rel. Lama, del 09.07.2021 n. 1771

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

I – rigetta l'appello proposto dalla **SOCIETA' CORRENTISTA** e dai **FIDEIUSSORI** e conferma la sentenza appellata;

II – condanna la **SOCIETA' CORRENTISTA** e i **FIDEIUSSORI** in solido tra loro, alla refusione in favore della **BANCA** delle spese di lite, che liquida in € 6615,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 maggio 2021.

Il Presidente

dott. Roberto Aponte

Il Consigliere estensore dott. Andrea Lama

EX PARTE CREDITORIS